

**Alla Dirigente Scolastica  
Al Direttore S.G.A.  
Istituto Comprensivo 1  
Piazza Dante Alighieri, 5  
57025 Piombino (LI)**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome+nome)

Luogo Nascita

Luogo Residenza

Via/Piazza

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di

Data Nascita

Provincia Nascita

Provincia Residenza

N. Civico

con contratto a tempo

### **C H I E D E**

di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni, introdotte dal DL n. 105 del 30 Giugno 2022, in qualità di:

di voler fruire dei permessi secondo le seguenti modalità: **TRE GIORNI AL MESE**

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(Artt. 46 e 47 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445, come integrato dall'art. 1 della Legge 16/01/2003 n. 3)

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

### **D I C H I A R A**

che l'ASL di , nella seduta del

ha riconosciuto la gravità dell'handicap (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), di:

**Cognome e Nome**

**(data adozione/affido)**

**Luogo Nascita**

**Luogo Residenza**

**Via/Piazza**

**Grado di Parentela (¹)**

**Data Nascita**

**Provincia Nascita**

**Provincia Residenza**

**N. Civico**

come risulta dalla certificazione che si allega.

- che, a favore del suddetto soggetto disabile, il/la sottoscritto/a presta attività di assistenza a carattere continuativo ed in via sistematica ed adeguata, come previsto della Legge n. 53/2000 e seguente modifica del DL n. 105/2022;
- che il suddetto soggetto disabile non è ricoverato/a a tempo pieno presso istituto specializzato;
- di essere convivente con il suddetto soggetto disabile nel comune di   
Via/Piazza/N.Civico
- di essere l'unico/a figlio/a in grado di prestare assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità in quanto l'/gli/le altro/i/a/e fratello/i sorella/e, come da autodichiarazione/i personale/i allegata/e alla presente richiesta, non è/sono in grado di prestare l'assistenza per motivi esclusivamente oggettivi e quindi:

che l'altro genitore beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap alternativamente con il/la sottoscritto/a, nel limite massimo di 3 giorni complessivi tra i due genitori (si allega dichiarazione di responsabilità dell'altro genitore);

che i soggetti che presteranno assistenza al/alla disabile sono:

COGNOME	NOME	GRADO DI PARENTELA

di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative a quanto comunicato/autocertificato con la presente dichiarazione, consapevole che le amministrazioni possono effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445 come integrato dall'art. 1 della Legge 16/01/2003, n° 3.

Piombino, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(1)

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

VISTA l'istanza di cui sopra e la documentazione allegata, si autorizza/non si autorizza la fruizione dei benefici previsti dalla Legge 104/92, art. 33 e successive modificazioni.

Motivi eventuale diniego: \_\_\_\_\_

Piombino, \_\_\_\_\_

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Letizia Braschi)

## Note per i richiedenti

1. L'handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del "cariotipo" da allegare.
2. Genitori di disabili in situazione di gravità:
  - a. disabili di età inferiore ai tre anni: entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono: prolungare il periodo di astensione facoltativa o usufruire di due ore di permesso giornaliero. I benefici sono tra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio. I benefici spettano anche ai genitori adottivi o affidatari.
  - b. disabili di età superiore ai tre anni: dopo i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Tali permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (ad es: madre/padre casalinga/o, disoccupata/o o lavoratore/lavoratrice autonomo/a).
  - c. disabili maggiorenni: in questo caso la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, hanno diritto ai tre giorni di permesso mensili. I permessi possono essere concessi anche se nel nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario (vedi circ. INPS n° 90 del 23/05/07).
3. Parenti o affini entro il 3° grado
  - a. L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i tre giorni di permesso lavorativo siano concessi, oltre che ai genitori, ai coniugi, ai **parenti ed affini fino al terzo grado** di parentela che assistano in via sistematica ed adeguata la persona con handicap grave, anche se non convivente. A nulla rileva che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario (vedi circ. INPS n° 90 del 23/05/07).
  - b. Lontananza: i benefici previsti dai commi 2 e 3 si possono riconoscere altresì a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale –, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente;
  - c. Parentela fino al terzo grado: padre e madre, figli, fratello e sorella, zii, nonni, bisnonni, nipoti. L'affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Pertanto, ad esempio, chi è parente di primo grado della moglie è affine di primo grado del marito. Sono considerati affini, ad esempio, il suocero e suocera, il fratello e la sorella della moglie, ecc.
4. Lavoratore con handicap grave: i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) hanno diritto a fruire mensilmente di tre giorni o, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero.

## Norme comuni

- **Cumulabilità dei permessi da un mese all'altro**: Non è possibile cumulare i permessi e fruirne successivamente, dopo la fine del mese.
- **Ferie e XIII<sup>a</sup> mensilità**: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 208 emanata l'08/03/2005, ha comunicato, in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità. [vedi la Circolare].
- **Part-time orizzontale**: i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente).
- **Part-time verticale**: L'INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. L'INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente proporzione:  $x : a = b : c$  (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi).
- **Modalità di fruizione dei permessi**: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione, con il datore di lavoro. Dovrebbero cioè essere temperate le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.  
Il CCNL/Scuola 24/07/2003, all'art 15 comma 6 prevede che: "I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ...- omississ -... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".  
Per quanto sopra: il richiedente dovrà comunicare al D.S. le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, salvo emergenze, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti dall'assenza.